

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 74/1946 (CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI MARINAIO QUALIFICATO).

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito al quesito di cui all'art. 1, si fa presente che le disposizioni della Convenzione trovano applicazione per effetto del D.M. 5 ottobre 2000, così come modificato dal D.M. 22 dicembre 2000, concernente requisiti e limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, nonché del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 (Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare), a cui si rinvia.

In riferimento al quesito di cui all'art. 2, si riportano i requisiti previsti dall'art. 10 del precitato D.M. 5 ottobre 2000 per il conseguimento del certificato di abilitazione di Comune di guardia di coperta (ex marinaio qualificato):

- essere iscritto nelle matricole della Gente di mare di 1^ª categoria;
- aver compiuto i sedici anni di età;
- aver assolto l'obbligo scolastico;
- aver completato, con esito favorevole, il programma di addestramento sui compiti e mansioni dei Comuni di guardia di coperta, di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW dell'IMO, comprensivo di un periodo di almeno sei mesi di navigazione in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate. Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del Comandante o di un Ufficiale di coperta da questi designato. Inoltre, così come previsto dall'art. 1 del precitato D.M. di modifica del 22 dicembre 2000, il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di addestramento, un esame teorico - pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Comune di guardia di coperta, di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW, a livello di supporto.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno, come già comunicato con il precedente rapporto, ha chiarito che nel determinare gli elencati requisiti si è attenuto a quanto stabilito dalla Regola II/4 del Codice STCW dell'IMO. Ha inoltre precisato che, per quanto riguarda le divergenze tra le disposizioni del D.M. 5 ottobre 2000 e l'art. 2 della Convenzione, relativamente ai requisiti dell'età minima e del periodo minimo di servizio a bordo, provvederà, d'intesa con le associazioni degli armatori e con le organizzazioni sindacali della gente di mare, ad apportare le modifiche necessarie. A tale proposito, si fa presente che la procedura di modifica è tuttora in corso.

In merito alla natura degli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione di Comune di guardia di coperta, si precisa che trattasi di esami pubblici, svolti presso gli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitanerie di Porto).

Per quanto riguarda i programmi degli esami, si precisa che l'art. 17 del D.M. 5 ottobre 2000 stabilisce che gli argomenti sono quelli indicati nella sezione A-II/4 (tavola allegata) della Convenzione STCW dell'IMO.

In merito al quesito di cui all'art. 3, si precisa che, a seguito della ratifica della Convenzione in esame e dell'entrata in vigore della normativa di riferimento, è stata data applicazione alla disposizione di cui al presente articolo, riconoscendo ai marittimi che fino a quella data avevano svolto a bordo funzioni di marinaio qualificato la qualifica corrispondente.

In merito al quesito di cui all'art. 4, si ribadisce che le procedure applicate per il riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati in altri territori sono quelle previste dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324.

In particolare, l'art. 7, 1^º comma, stabilisce che i certificati di comune di guardia di coperta, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea ed a cittadini di Paesi terzi, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni marittime periferiche (Capitanerie di Porto), competenti per materia.

L'art. 8 stabilisce, altresì, che, ferma restando la validità dei certificati adeguati rilasciati o convalidati dalle autorità di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'annesso alla Convenzione STCW (art. 4, 2^º comma, del D.P.R. n. 324/2001), i certificati adeguati rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, sono soggetti a riconoscimento da

parte delle amministrazioni marittime periferiche (Capitanerie di Porto), competenti per materia, secondo le procedure ed i criteri previsti nell'allegato II del precitato D.P.R. n. 324/2001.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. D.M. 5 ottobre 2000;
2. D.M. 22 dicembre 2000;
3. D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324;
4. Regola II/4 del Codice STCW dell'IMO;
5. Tavola A-II/4 allegata alla Convenzione IMO STCW;
6. Regola 1/10 del Codice STCW dell'IMO.